

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	-	Primo Presidente	-
Dott. PREDEN	Roberto	-	Presidente di sezione	-
Dott. ALTIERI	Enrico	-	Presidente di sezione	-
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO	Lucio	-	Consigliere	-
Dott. SEGRETO	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. PICCININNI	Carlo	-	rel. Consigliere	-
Dott. AMOROSO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. DI CERBO	Vincenzo	-	Consigliere	-
Dott. D'ALESSANDRO	Paolo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Cassa di Risparmio di A in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via, presso l'avv., che con gli avv. la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Fallimento B s.r.l. in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv., che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente

-

Comune di C in persona del legale rappresentante;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 158/04 del 12.6.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.5.2010 dal Relatore Cons. PICCININNI Carlo;

Udito l'avv. per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gambardella Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2 novembre 1995 e 27 febbraio 1996 la Cassa di Risparmio di A aveva acquisito l'importo di due distinti mandati di pagamento, rispettivamente di L. 60.407.320 e di L. 14.128.111, emessi dal Comune di C - di cui era tesoriere - in favore della B s.r.l..

Successivamente in data 17.4.1996 veniva dichiarato il fallimento di quest'ultima societa' ed il curatore, con atto di citazione del 6.2.2002, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la Cassa di Risparmio di A s.p.a., per sentir dichiarare l'inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67 dell'avvenuta compensazione della somma di L. 74.535.431 sopra indicata, con i piu' rilevanti importi dovuti dalla societa' a titolo di saldo passivo dei conti correnti n. (OMISSIS), di cui era intestataria.

Il tribunale, qualificando le operazioni come rimesse solutorie, accoglieva la domanda con decisione che, impugnata dall'istituto di credito, veniva poi confermata in sede di gravame.

In particolare l'appellante aveva lamentato che il primo giudice avesse di propria iniziativa considerato che nella specie l'oggetto della controversia fosse individuabile nella richiesta di inefficacia di rimesse solutorie, mentre viceversa il fallimento si sarebbe limitato a chiedere la revoca degli atti di compensazione, ed inoltre aveva dedotto che - l'azione proposta sarebbe stata preclusa, in quanto in sede di formazione dello stato passivo il

credito era stato ammesso previa detrazione dell'importo dei detti mandati, computati in riduzione dell'esposizione della societa' debitrice.

La Corte di Appello aveva tuttavia disatteso le dette censure, rilevandone da una parte la genericita' (e cio' anche con riferimento alla qualificazione delle operazioni in termini di rimesse solutorie) e ritenendo comunque, nel merito, che l'ammissione allo stato passivo nella misura indicata non implicasse un accertamento in ordine all'esistenza della causa parzialmente estintiva del credito, dedotta dal creditore.

Avverso la decisione la Cassa di Risparmio di A proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso il fallimento.

Con successiva ordinanza del 20 maggio 2009, emessa all'esito dell'udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso, questa Corte rimetteva gli atti al Sig. Primo Presidente, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Con il detto provvedimento veniva segnatamente osservato che alla questione relativa all'eventuale preclusione endofallimentare discendente dall'ammissione del credito in misura ridotta per effetto della dedotta compensazione, la giurisprudenza di questa Corte non aveva fornito unanime soluzione, circostanza che conseguentemente consigliava la sua rimessione alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con i due motivi di impugnazione la Cassa di Risparmio ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente con riferimento:

a) alla L. Fall., artt. 56, 67, 95 e 97, per il fatto che la sua domanda di insinuazione del credito al passivo era stata proposta per un importo depurato degli accrediti di L. 74.535.431 per compensazione, e pertanto la relativa ammissione nei termini richiesti, divenuta definitiva a seguito di emissione del decreto di esecutivita' dello stato passivo, avrebbe avuto efficacia preclusiva rispetto all'azione revocatoria avente ad oggetto gli accrediti sopra indicati.

La Corte di Appello di Perugia si era per vero espressa sul punto in senso contrario, in ragione del fatto che l'ammissione al passivo non avrebbe implicato l'accertamento della causa parzialmente estintiva del credito affermata dal creditore, e cio' in sintonia con precedente sentenza di questa Corte (C. 91/6237), che avrebbe deciso nei medesimi termini. Tuttavia il detto richiamo sarebbe errato per la diversita' della fattispecie considerata e sarebbe per di piu' contrastato da altre decisioni di segno opposto, che risulterebbero "perfettamente in termini (C. 04/12548, C. 95/8964);

b) agli artt. 1241, 1242, 1243, 1269 c.c., all'art. 342 c.p.c., alla L. Fall., art. 67, perche' la Corte di Appello avrebbe a torto interpretato il pagamento in questione come attuativo di un rapporto di delegazione tra la societa' B, il Comune e la Banca, nel cui ambito la prima sarebbe stata delegante, il secondo delegato, la terza delegataria. La detta ricostruzione infatti sarebbe errata, atteso che la banca avrebbe svolto il servizio di tesoreria per il Comune, circostanza da cui sarebbe disceso che il Comune sarebbe stato il soggetto delegante, la Banca il delegato, e la societa' Aldo Bocci il delegatario.

2) Come detto questa Corte ha rilevato, in sintonia con le prospettazioni della ricorrente, che alla questione rappresentata con il primo motivo di impugnazione, gia' sottoposta all'esame del giudice di legittimita', non e' stata fornita unanime soluzione. Ed

infatti con sentenza n. 12548 dell'8 luglio 2004 questa Corte aveva sostenuto, in un caso del tutto analogo a quello in esame in cui il creditore aveva chiesto l'ammissione di un credito in misura ridotta per effetto di una dichiarata compensazione, che si sarebbe verificata una preclusione endofallimentare rispetto ad ulteriori richieste finalizzate a rimettere in discussione l'efficacia degli atti attraverso i quali era stata attuata la compensazione, e cio' in quanto l'indagine del giudice delegato avrebbe investito non solo il titolo da cui deriva il credito compensato, ma anche la sua efficacia e validita'. Analogamente con la sentenza n. 8964 del 24 agosto 1995, sia pur emessa in relazione a diversa procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa anziche' fallimento), era stato richiamato il medesimo effetto preclusivo in una fattispecie in cui il creditore aveva affermato il proprio diritto di operare la compensazione ai sensi della L. Fall., art. 56 ed il commissario liquidatore aveva disposto in conformita'. In particolare nella specie la Corte ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva rigettato la domanda con la quale il commissario liquidatore, dopo aver ammesso al passivo il credito in misura ridotta rispetto al titolo originario per effetto della dedotta compenpazione, aveva poi chiesto la condanna del creditore alla restituzione dei titoli azionari in ragione dei quali era stata eccepita (e riconosciuta) la compensazione.

L'intervenuta definitivita' dello stato passivo avrebbe infatti escluso la possibilita' di ogni ulteriore eventuale modifica relativamente ai crediti ammessi, e cio' avrebbe quindi impedito di sollevare ogni ulteriore contestazione del titolo posto a base della pretesa creditoria rispetto alla quale era stata fatta valere la compensazione. In dissonanza con i principi sopra richiamati si porrebbe pero' la sentenza n. 12823 del 2003, che nel ripercorrere l'orientamento per il quale il decreto di esecutivita' dello stato passivo determina un effetto preclusivo nell'ambito della procedura concorsuale, ha escluso che tale effetto possa avere una valenza extrafallimentare o che possa comunque essere omologato a giudicato sostanziale all'interno del fallimento, mentre darebbero luogo ad un vero e proprio contrasto le sentenze 18 maggio 2005 n. 10429 e quelle precedenti ivi richiamate (3 giugno 1991, n. 6237, 7 giugno 1988, n. 3848, 6 maggio 1987, n. 4194), cui poi ha anche fatto seguito quella successiva del 18 maggio 2007, n. 11647.

In particolare in dette ultime decisioni e' stato sostanzialmente affermato che la definitiva ammissione al passivo del fallimento di un credito residuo rispetto ad altro gia' soddisfatto non preclude la revocabilita' di pagamenti parziali gia' definiti.

Cio' in quanto in tal caso l'ammissione del credito implica l'accertamento relativo alla sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche quello concernente l'insussistenza di un credito di maggiore consistenza.

3) Osserva il Collegio che le diverse decisioni emesse sulla tematica in oggetto, per quanto ispirate a principi talvolta non coincidenti e comunque fra loro non coordinati, non danno luogo ad un vero e proprio contrasto.

Al riguardo occorre invero innanzitutto precisare, come considerazione preliminare di carattere generale, che circostanza sulla quale vi e' convergenza interpretativa (da ultimo anche ulteriormente confortata dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 96, quale modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 81) e' individuabile nella forza di giudicato endofallimentare, vale a dire idoneo a determinare effetti preclusivi esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare, attribuibile all'accertamento

giudiziale del credito (Cass. 15 settembre 2006, n. 19940, Cass. 5.3.2004, n. 4522, Cass. 3.9.2003, n. 12823, Cass. 16 marzo 2001, n. 3830).

Da cio' quindi deriva che, se non impugnato, il decreto di approvazione dello stato passivo esclude la possibilita' di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entita', l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione.

A ben vedere, dunque, anche le sopra citate sentenze nn. 07/11647, 05/10429, 91/6237, 88/3848, 87/4194 si sono riportate ai medesimi principi ora delineati.

Ed infatti con le dette decisioni la proponibilita' della revocatoria di pagamenti parziali avvenuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento e' stata affermata, anche a seguito di ammissione allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto, sulla base della considerazione che il provvedimento di ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilita' o meno alla massa di pagamenti antecedenti.

La "ratio" delle decisioni in tali casi e' dunque incentrata sul fatto che la revocatoria e' ammissibile perche' la preclusione endofallimentare formatasi in relazione all'ammissione del credito insoddisfatto per pagamenti non effettuati non si estende alla parte di credito gia' soddisfatto, pur se dipendente da medesimo titolo, e cio' tenuto conto dell'autonomia che caratterizza i singoli pagamenti posti in essere.

4) Posto quindi che l'ammissibilita' o meno dell'azione revocatoria rispetto ad un credito ammesso alla stato passivo va stabilita in relazione all'esistenza o meno di un giudicato endofallimentare formatosi su quest'ultimo punto, la questione che ne risulta e' quella relativa all'accertamento dell'esistenza di un giudicato formatosi per effetto della dedotta compensazione.

4.a) Il primo profilo di problematicita' riscontrabile in proposito riguarda la legittimazione del creditore a dedurre l'esistenza della compensazione.

Tale questione e' in via astratta prospettabile sotto un duplice verso, vale a dire: a) in ragione della inversione dei poteri di impulso alla valutazione giudiziale dei presupposti di un'azione, rimessa nel caso in esame al creditore che formula la relativa richiesta anziche', come ordinariamente e fisiologicamente previsto dalla normativa vigente, al curatore; b) per le conseguenze da cio' derivanti, essenzialmente individuabili nelle possibili lacune informative di quest'ultimo circa la situazione esistente in punto di fatto, e segnatamente in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per un'eventuale contestazione della validita' e dell'efficacia del credito dedotto a sostegno della sollecitata compensazione.

Non pare dubbio che la richiamata problematicita' della questione e' configurabile esclusivamente con riferimento alla normativa preesistente sul punto, atteso che i D.Lgs. n. 6 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007 hanno delineato sia un onere processuale di deduzione a carico del creditore che formula richiesta di insinuazione al passivo della propria pretesa, che un onere di eccezione in capo al curatore (codificato dalla L. Fall., art. 95, comma 1), onere il cui adempimento darebbe comunque legittimo (anzi doveroso) accesso alla delibazione della relativa richiesta. Ma ad identiche conclusioni deve anche pervenirsi, nonostante il diverso

ruolo rivestito dal curatore ed il carattere inquisitorio del procedimento, con riferimento alla disciplina vigente prima della riforma, applicabile nella specie.

Ed infatti questa Corte ha costantemente affermato (quanto meno implicitamente) il principio per il quale il creditore che sia anche debitore del fallito per somma inferiore al proprio credito e' legittimato a sollevare l'eccezione di compensazione ai sensi della L. Fall., art. 56 in sede di verifica dello stato passivo, ed a richiedere l'ammissione al passivo per la somma corrispondente al conguaglio tra le rispettive posizioni di credito - debito (Cass. 21 ottobre 1998, n. 10408, Cass. 20 marzo 1991, n. 3006, Cass. 13 marzo 1982, n. 1634), sia in ragione della natura legale e non giudiziale della compensazione prevista dalla L. Fall., art. 56, che per evidenti motivi di economia processuale.

La legittimazione del creditore a far valere la compensazione in sede di richiesta di ammissione al passivo del credito comporta poi, inevitabilmente, che il giudice delegato possa alternativamente accoglierla o respingerla, non essendovi peraltro univocita' di indirizzi in quest'ultimo caso in ordine all'ammissibilita' dell'intero importo originario (Cass. 20 marzo 1991, n. 3006, C. 75/882 cit.) ovvero soltanto di quello residuo, in conformita' della somma indicata nell'istanza di ammissione (C. 79/2910 cit.).

In ogni modo la posizione del creditore risulta adeguatamente tutelata potendo egli proporre, nel caso di rigetto, opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98, non essendo preclusiva a tale scopo la formulazione di detto articolo che attribuisce la legittimazione ai creditori esclusi ovvero a quelli ammessi con riserva, dovendosi intendere per tali pure quelli che abbiano subito il mancato accoglimento anche di una sola pretesa relativa alla sollecitata partecipazione al concorso (Cass. 21 ottobre 1998, n. 10408).

4.b) Ritualmente dunque introdotta la domanda di compensazione, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, il secondo profilo da esaminare e' quello relativo alla identificazione del contenuto della decisione, al fine di individuarne gli effetti preclusivi nell'ambito fallimentare conseguenti alla declaratoria di esecutivita' dello stato passivo.

Orbene in punto di fatto va rilevato che la Cassa di Risparmio di A, con l'istanza di ammissione al passivo, ha dichiarato di essere creditrice di L. 852.764.942 per saldo passivo di conto corrente, somma residua dopo la detrazione di accrediti per L. 74.535.431, per effetto della intervenuta compensazione.

Il successivo provvedimento di ammissione del giudice delegato nella misura della somma di L. 852.764.942 implicitamente presuppone, dunque, un giudizio positivo circa l'intervenuta compensazione parziale per l'importo di L. 74.535.431, giudizio che incide direttamente sul titolo fatto valere con l'istanza di ammissione.

Ed infatti occorre considerare che la compensazione costituisce un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, che opera con decorrenza dal giorno della coesistenza dei credici (artt. 1241, 1242 c.c.), e rispetto al quale l'effetto estintivo ad esso connesso prescinde dalla pronuncia giudiziaria, costituendo la compensazione prevista dalla L. Fall., art. 56, come detto, una speciale ipotesi di compensazione legale (Cass. 21 ottobre 1998, n. 10408, Cass. 29 maggio 1992, n. 6512).

Cio' quindi comporta che da tale data, o comunque da quella della dichiarazione di fallimento in cui i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, il credito di minore consistenza non esiste

piu', mentre quello di maggior peso viene automaticamente ridotto nella misura corrispondente.

Pertanto il riconoscimento in sede giudiziaria di una compensazione parziale di crediti derivanti da differenti rapporti giuridici e' espressione di un accertamento con decorrenza retroattiva, che comporta l'inesistenza originaria del credito di minore importo ed incide pertanto direttamente sul titolo azionato.

Del tutto diverso, viceversa, risulta il caso in cui venga ammesso al passivo del fallimento un credito residuo, rispetto ad altro gia' soddisfatto in attuazione di un medesimo contratto di somministrazione o ad esecuzione continuata, cui si riferiscono le citate sentenze 05/10429, 91/6237, 88/3848, 87/4194.

In tali ipotesi, infatti, l'accertamento dell'esistenza di una posizione creditoria da parte del giudice determina un effetto preclusivo esclusivamente per quanto concerne l'avvenuta quantificazione del credito ammesso, senza tuttavia che tale effetto possa essere esteso anche agli adempimenti precedentemente intervenuti e per i quali, conseguentemente, non era stata formulata alcuna richiesta di ammissione.

L'identita' del titolo posto a base di quest'ultima istanza con quello in ragione del quale erano stati in precedenza effettuati i versamenti dovuti non e' sufficiente per configurare una preclusione rispetto all'esercizio di un'azione finalizzata alla declaratoria di inefficacia dei detti versamenti, e cio' in quanto in sede di ammissione l'indagine del giudice delegato e' limitata all'esame dell'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della relativa richiesta e non si estende dunque, al contrario, ad una verifica relativa alla opponibilita' alla massa dei pagamenti parziali antecedenti, pagamenti che fra l'altro costituiscono atti giuridici del tutto autonomi fra loro e pertanto potenzialmente oggetto, di per se', di azione revocatoria (L. Fall., art. 67, comma 2).

4.c) Resta infine un terzo profilo da esaminare, che riguarda la compatibilita' con il sistema nel suo complesso di un modulo procedimentale che si pone in contrasto con il monopolio delle iniziative altrimenti riconosciute al curatore, in ossequio alle funzioni pubblicistiche allo stesso attribuite.

In proposito va innanzitutto osservato che la recente modifica della disciplina delle procedure concorsuali ha certamente comportato un ridimensionamento degli aspetti problematici astrattamente apprezzabili, considerato che la L. Fall., art. 104 ter, comma 2, lett. c) impone la redazione di un programma di liquidazione, in cui si impone un'anticipazione valutativa delle condizioni attinenti all'efficacia e all'opponibilita' della pretesa del creditore.

Peraltro, se l'inconveniente legato alla passivita' del curatore rispetto alle iniziative del creditore e' sostanzialmente rilevante esclusivamente sul piano istruttorie occorre anche considerare che la detta ricaduta negativa appare bilanciata da una funzione di stimolo ad un sollecito esame delle questioni astrattamente prospettabili, certamente utile al fine del contenimento dei tempi di durata della procedura.

Per di piu' la possibile iniziativa della parte nella individuazione del tema di indagine da sottoporre all'attenzione dell'organo giudicante non incide negativamente sul corretto adempimento dei compiti demandati al curatore, ben potendo questi richiedere la concessione dei termini necessari per l'esauriente esame delle questioni rappresentate.

4.c1) Al contrario l'accertamento anticipato delle dette questioni presenta diversi aspetti di positività, che possono essere cosi'

sintetizzati. Innanzitutto non sembra dubbio che l'accertamento anticipato delle pretese creditorie del curatore da far valere nei confronti dei creditori istanti svolto nella fase di verifica del passivo sia in maggiore sintonia con i principi di concorsualità di quanto non sia l'esercizio autonomo delle relative azioni, con iniziative successive; ciò per il fatto che al procedimento di verifica, diversamente dagli altri casi, partecipano tutti i creditori, nell'interesse dei quali il credito opposto in compensazione non viene (o viene) ammesso allo stato passivo.

Inoltre considerazioni identiche devono essere svolte con riferimento ad una soluzione che privilegi la concentrazione in un unico procedimento delle diverse questioni che possono sorgere nella deliberazione circa la sussistenza del credito azionato.

L'esame congiunto di ogni vicenda costitutiva di detto credito, oltre che degli eventuali fatti impeditivi e modificativi del diritto e delle possibili ragioni di inefficacia, consente infatti un esame completo ed esaustivo della posizione creditoria, per di più espletato con un medesimo rito, nel più assoluto rispetto della rilevanza concorsuale del rapporto e con soluzioni spieganti effetti all'interno della stessa procedura ammissiva.

Ed invero le eventuali contestazioni del creditore devono articolarsi secondo i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti (L. Fall., art. 98), circostanza da cui discende che l'eventuale variazione dello stato passivo si determinerebbe soltanto per effetto di una espansione quantitativa di una precedente ammissione, e non anche quindi quale risultante di un coordinamento con altri processi, da cui inevitabilmente deriverebbero rischi di conflitto di giudicati o comunque di pronunce disarmoniche sulle eccezioni ed azioni proposte.

Da ultimo è poi utile evidenziare come l'esame congiunto dei fatti costitutivi e di quelli modificativi ed estintivi del credito, nell'ambito della medesima sede deputata alla verifica della loro esistenza ed entità, costituisce una più puntuale realizzazione del giusto processo, poiché consente una effettiva partecipazione ad esso di tutte le parti interessate ed incide in termini positivi sulla sua durata.

L'instaurazione di parentesi di cognizione esterne rispetto al modulo procedimentale concorsuale costituisce infatti uno dei fattori più significativi delle violazioni normative derivanti dall'eccessiva durata del processo (L. n. 89 del 2001).

5) Conclusivamente deve dunque ritenersi che la presente controversia debba essere decisa sulla base del seguente principio di diritto:

"quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione".

Ne', come detto, tale principio si pone in contrasto con l'altro sopra richiamato, stabilito nella vigenza della preesistente normativa con riferimento a credito residuo rispetto ad altro precedentemente soddisfatto, di cui anzi costituisce una ulteriore

esplicitazione. Ed infatti, come sopra anticipato, nelle fattispecie oggetto di giudizio si trattava di contratti di somministrazione o ad esecuzione continuata, per le cui prestazioni l'imprenditore fallito aveva corrisposto solo parte del dovuto. Il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta, in conformita' della richiesta, non presupponeva neppure implicitamente alcuna valutazione sulla validita' ed efficacia della parte soddisfatta sicche', non essendosi formato alcuna preclusione endofallimentare su tale ultima parte, e' stata coerentemente e correttamente affermata l'esperibilita' dell'azione revocatoria, con riguardo agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore.

6) Venendo dunque al merito del ricorso della Cassa di Risparmio di A, si rileva che con il primo motivo l'istituto di credito ha per l'appunto denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, per il fatto che la Corte di Appello di Perugia aveva escluso che l'ammissione allo stato passivo di un credito (L. 852.764.942) depurato dell'importo oggetto di compensazione (L. 74.535.431) potesse avere efficacia preclusiva rispetto all'azione revocatoria proposta con riferimento ai due accrediti per complessive L. 74.535.431, per i quali era stata dedotta - ed accertata - l'avvenuta compensazione. La censura appare fondata alla luce delle considerazioni sinora svolte, e gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella riscontrata preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria per la declaratoria di inefficacia dei due mandati di pagamento del Comune di C per la complessiva somma di L. 74.535.431 incassati dalla banca, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente.

A tal fine va disposto l'invio di copia della presente decisione alla Corte dei Conti per notizia e per le eventuali determinazioni che ritenesse di adottare al riguardo.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, restando assorbito il secondo motivo di impugnazione con il quale era stata denunciata l'erroneita' della configurazione del rapporto intercorso tra la societa' fallita, il Comune di C e la banca, in relazione alla trasmissione e successiva acquisizione dei due mandati di pagamento per complessive L. 74.535.431.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, atteso che la causa non poteva essere proposta (art. 382 c.p.c.).

L'apparente discordanza delle diverse e le numerose decisioni adottate sul punto inducono alla compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di legittimita' e manda alla Cancelleria per la trasmissione alla Corte dei Conti di copia della presente decisione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010